

Al Presidente
del Consiglio Comunale di Frascati
Sede

EMENDAMENTI

In relazione al punto 14) all'O.d.G. del Consiglio Comunale di Frascati, riunione del 29 marzo 2018, ad oggetto: " Regolamento gestione asili nido comunali – Modifiche e/o integrazioni di cui alla Deliberazione CC n.22 del 09/03/2010 ", i sottoscritti Consiglieri Comunali presentano i seguenti emendamenti :

ART. 7 AMMISSIONE

L'art. 7 è sostituito integralmente dal seguente:

"L'ammissione all'Asilo Nido è subordinata alla presentazione della domanda redatta su apposito modulo, corredata dalla documentazione ivi indicata. I bambini già ammessi non devono presentare domanda negli anni successivi. La domanda di ammissione va presentata in due periodi distinti dell'anno:

1. dal 1° maggio al 31 maggio;
2. dal 1° ottobre al 31 ottobre;

Per presentare la domanda di ammissione al nido debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- o età del bambino compreso tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti;
 - o residenza del bambino e dei genitori nel Comune di Frascati. Al momento della presentazione della domanda il bambino ed entrambi i genitori dovranno essere iscritti nel Registro della popolazione.
- a) In caso di genitori separati: residenza nel Comune di Frascati del bambino e del genitore affidatario;
- aa) residenza del bambino con un solo genitore residente nel Comune di Frascati. Al momento della presentazione della domanda il bambino ed il genitore dovranno essere iscritti nel Registro della popolazione.
- b) In caso di bambino abbandonato o di entrambi i genitori deceduti o mancanti per carcerazione o mancato riconoscimento del figlio: residenza nel Comune di Frascati del bambino e di tutti i soggetti cui è affidato (es. nonni, zii, ecc.); [NOTA: si considera l'aspirante al nido "abbandonato", il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al Magistrato. L'aspirante al nido è considerato figlio di "genitori separati" solo se il genitore affidatario è in possesso di atto di separazione o di atto formale di affido emesso dal Tribunale dei Minori.]
- c) in deroga a quanto previsto nei punti precedenti le domande di iscrizioni dei bambini non residenti nel Comune di Frascati saranno inserite con i medesimi criteri nella graduatoria dei non residenti, cui si attingerà per l'inserimento solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, limitatamente ed esclusivamente alla categoria nell'ordine sotto indicata:
- figli di lavoratori dipendenti o non dipendenti che svolgano la propria attività nel territorio del Comune di Frascati, con comprovata documentazione.

Per quanto riguarda la frequenza dei figli di dipendenti degli enti convenzionati con il Comune, ogni anno, nel mese di luglio, con appositi incontri Comune – Enti sono stabiliti il numero dei posti a loro riservati.



Gli elementi informativi dovranno essere forniti tramite autocertificazione, compilando l'apposito modulo, e tramite la presentazione della documentazione comprovante fatti, stati e condizioni, ove richiesta.

Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute; questi devono necessariamente essere documentati mediante certificazione medica.

I dati forniti saranno trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per la finalità istituzionale inerente l'adeguata fornitura del servizio di asilo nido richiesto, nonché per la gestione dei pagamenti delle rette e per le comunicazioni previste da norme di legge e/o di regolamento. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio e, in caso di mancato conferimento, non potrà essere erogato il servizio di asilo nido. Titolare del trattamento è il Comune di Frascati. Gli utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare, i diritti elencati nell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione.

La graduatoria di ammissione è redatta dal **Comune** in base ai punteggi di cui all'art. 7, realizzando tre sotto-graduatorie distinte:

- a) piccoli da 3 a 12 mesi;
- b) medi da 12 mesi e un giorno a 24 mesi;
- c) grandi da 24 mesi e un giorno a 36 mesi.

Il Comitato di Gestione, nel formulare le sopraccitate sotto-graduatorie, dovrà tener conto dell'età del bambino al momento ammissione al nido, al 1° settembre di ogni anno per le domande presentate a maggio e al 1° gennaio per le domande presentate ad ottobre fermo restando che l'età del bambino non potrà essere inferiore ai 3 mesi compiuti al momento della ammissione al nido.

I bambini che compiono 36 mesi entro il 31 luglio dell'anno hanno diritto a frequentare il nido fino al termine dell'anno educativo (luglio); i bambini che compiono i 36 mesi dopo il mese di settembre ed entro il 31 dicembre dell'anno saranno dimessi dal nido al 31 dicembre dell'anno in corso.

La graduatoria così compilata è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale nel rispetto della normativa sulla privacy, resterà a disposizione presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online, potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito entro 15 giorni dal ricevimento.

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva; se sono pervenuti ricorsi la graduatoria diverrà esecutiva dopo l'esame degli stessi.

Le sotto-graduatorie **b)** e **c)** saranno utilizzate secondo l'ordine di punteggio e fino ad esaurimento di ciascuna, in modo da ottenere un egual numero di bambini iscritti medi e grandi.

Decorso il termine fissato nel bando per la conferma delle iscrizioni dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, in caso di mancate conferme si procederà ad ammettere ulteriori richiedenti secondo l'ordine delle suddette graduatorie.

Nel caso che il numero di domande sia superiore al numero dei posti disponibili saranno formulate, per ciascuna delle categorie **a)**, **b)** e **c)** liste di attesa per la copertura di posti corrispondenti che si renderanno vacanti nel corso dell'anno educativo.

La graduatoria relativa al 2° periodo avrà validità semestrale. Qualora non sia esaurita la graduatoria precedente questa conserverà carattere di priorità fino alla chiusura dell'anno educativo.



La rinuncia alla frequenza al nido deve essere effettuata con comunicazione scritta presentata all'Ufficio Scuola del Comune entro i primi 10 giorni del mese.

E' possibile il trasferimento del bambino da una struttura ad un'altra sul territorio comunale solo ad inizio dell'anno educativo (1° settembre) e per comprovate esigenze familiari ovvero: a) ricongiunzione familiare; b) lontananza dell'abitazione dall'asilo nido, previa richiesta scritta all'Ufficio Comunale, accertata la disponibilità dei posti e il nulla osta del Comitato di gestione.

I genitori che richiedono il trasferimento dovranno compilare un apposito modulo e consegnarlo all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande di trasferimento sono inserite in graduatoria con priorità rispetto alle nuove domande di iscrizione."

1. ART. 9 "PAGAMENTO QUOTE MENSILI"

Nel secondo periodo eliminare le parole "*all'invio della pratica al Comitato di Gestione per la presa d'atto della dimissione del bambino dal nido.*" e sostituire con "**alla dimissione del bambino dal nido**".


(Il mancato pagamento della retta di frequenza entro i termini stabiliti dà luogo ad un provvedimento di diffida alla prestazione dovuta entro venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale provvede alla sospensione del bambino dall'asilo nido. Trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione, senza che l'utente abbia provveduto a comunicare all'Ufficio scuola l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, si provvederà all'invio della ~~pratica al Comitato di Gestione per la presa d'atto della dimissione del bambino dal nido.~~ alla dimissione del bambino dal nido)

ART. 15 ATTRIBUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

-all'art.15 è eliminata la seguente attribuzione di compito del Comitato di Gestione : "**Esaminare le domande di ammissione all'asilo nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all'approvazione del Comune.**"

Frascati, 29 marzo 2018

I Consiglieri Comunali



Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

FRASCATI, 29/3/2018

Il Dirigente III Settore
Rita Fabi

